



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15

data: 30/03/2017

Oggetto: Imposta di soggiorno nel comune di Ostuni - Conferma tariffe anno 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo alle ore 10:00 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) COPPOLA	Gianfranco	Sindaco	P	14) MELPIGNANO	Angelo	"	P
2) SPENNATI	Elio	Cons.	P	15) POMES	Angelo	"	P
3) BAGNULO	Giuseppe	"	P	16) BUONGIORNO	Marina	"	P
4) FRANCIOSO	Giuseppe	"	P	17) TAGLIENTE	Giuseppe	"	A
5) SEMERANO	Francesco	"	P	18) PALMA	Anna Maria	"	P
6) CONTINELLI	Christian	"	P	19) FRANCIOSO	Emilia	"	P
7) MILONE	Guido	"	P	20) SANTORO	Niny	"	P
8) SAPONARO	Massimo	"	P	21) TANZARELLA	Giuseppe	"	P
9) CAMASSA	Ernesto	"	P	22) TANZARELLA	Domenico	"	A
10) CAVALLO	Luca	"	P	23) MORO	Tommaso	"	P
11) CORONA	Giuseppe	"	P	24) PARISI	Giovanni	"	P
12) ANDRIOLA	Lucia	"	P	25) PALMISANO	Vincenzo	"	A
13) SANTORO	Nicola Luigi Maria	"	A				

all'appello nominale risultano **presenti n. 21** ed **assenti n. 4**.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Finanze e Tributi** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 27/03/2017

IL DIRIGENTE

Dirigente Francesco CONVERTINI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 27/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dirigente Francesco CONVERTINI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:

“Imposta di soggiorno nel comune di Ostuni - Conferma tariffe anno 2017” dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/00:

- Il Responsabile del Servizio finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica

- Il Responsabile del Servizio finanziario, Dr. Francesco Convertini “favorevole” in ordine alla regolarità contabile

Relaziona l'assessore Solito.

Premesso che con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Visto l'art.4 del predetto Decreto che disciplina l'imposta di soggiorno secondo il quale:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, l' imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che la predetta imposta è un'opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il

proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2016 con la quale è stato proposto di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia e categoria nel Comune di Ostuni;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Ritenuto pertanto confermare per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta di soggiorno, per persona e per pernottamento, suddivise per tipologia e categoria nel Comune di Ostuni, già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2016;

Vista l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di confermare per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta di soggiorno, in vigore per l'anno 2016 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2016;

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2017;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Solito relativa alla proposta di "Imposta di soggiorno nel comune di Ostuni - Conferma tariffe anno 2017";

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 6 dell'ordine del giorno, riportata nel verbale di seduta odierna;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 21; ASSENTI n. 4 (Santono Nicola, Tagliente, Tanzarella D., Palmisano) VOTANTI n. 17, ASTENUTI n. 4 (Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Parisi); VOTI FAVOREVOLI n.17; VOTI CONTRARI =,

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 le tariffe dell'imposta di soggiorno, in vigore per l'anno 2016 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/04/2016;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2017;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Con il seguente esito della votazione, in seduta pubblica e per alzata di mano, proclamato dal Presidente del Consiglio:

PRESENTI n. 21; ASSENTI n. 4 (Santono Nicola, Tagliente, Tanzarella D., Palmisano) VOTANTI n. 17, ASTENUTI n. 4 (Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Parisi); VOTI FAVOREVOLI n.17; VOTI CONTRARI =,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 30/03/2017

OGGETTO:

Imposta di soggiorno nel comune di Ostuni - Conferma tariffe anno 2017

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Ing. MELPIGNANO ANGELO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).